

Estratto dal Verbale n° 20-D della seduta del  
Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2018

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 2 ottobre 2018, in relazione al punto 2) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

**DELIBERAZIONE N. 20/2018**

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Visto l'art. 704 del Codice della navigazione;
- Visto il decreto interministeriale 12 novembre 1997, n. 521 del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;
- Visto l'art. 1, comma 11 del decreto-legge 19 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 come successivamente modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, a norma del quale *“per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. [...] Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti Contratti”*;
- Vista la Direttiva 12/2009/CE in materia di diritti aeroportuali;
- Visto il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e successive modifiche, ed in particolare,



l'art. 37 di istituzione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), la quale esercita le competenze di cui agli articoli 71-82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 in attuazione della direttiva 12/2009/CE;

- Vista la propria deliberazione n. 4 del 25 gennaio 2018 di adozione del nuovo schema-tipo di contratto di programma da stipulare con i gestori aeroportuali;
- Vista la proposta del Direttore Generale prot. ENAC-DG del 17 settembre 2018 n.100788, predisposta dal direttore centrale economia e vigilanza aeroporti e l'allegato schema-tipo di contratto di programma;
- Vista la richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla mail del dipartimento del tesoro del 29 marzo 2018 con la quale veniva formalmente richiesto l'inserimento di alcune clausole all'interno del nuovo schema-tipo di contratto di programma per la successiva adozione da parte di questo Consiglio;
- Vista la nota del Dipartimento del tesoro del 18 aprile 2018 prot. TD 32499 e quella del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 88325/2018 del 10 maggio 2018 aventi ad oggetto l'inserimento di specifiche clausole all'interno del nuovo schema tipo di contratto di programma;
- Ritenuto di accogliere le richieste del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volte ad integrare lo schema di contratto di programma con l'articolato proposto nelle note e nella mail soprarichiamate;
- All'esito del dibattito assembleare,

### **DELIBERA**

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo schema-tipo di contratto di programma che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

La presente deliberazione abroga e sostituisce la precedente adottata il 25 gennaio 2018, n.4.

Il Presidente  
Prof. Vito Riggio

Il Segretario  
Avv. Giovanna Di Giandomenico